

Istituto Bruno Leoni

INDICE DELLE LIBERALIZZAZIONI 2012

a cura di Carlo Stagnaro

con un saggio di Bruce Yandle



AD

Uliva Foà

Copertina

Timothy Wilkinson

© 2012 IBL Libri

IBL Libri

Via Bossi, 1

10144 Torino

info@ibl-libri.it

www.ibl-libri.it

Prima edizione: settembre 2012

ISBN 978-88-6440-109-6

Indice


Lavoro, lavoro, lavoro: da dove vengono i posti di lavoro? di <i>Bruce Yandle</i>	7
Introduzione di <i>Carlo Stagnaro</i>	27
Tabelle riassuntive	49
Capitolo 1 Mercato elettrico di <i>Massimo Beccarello e Daniela Floro</i>	59
Capitolo 2 Mercato del gas naturale di <i>Massimo Beccarello e Daniela Floro</i>	81
Capitolo 3 Servizi idrici di <i>Rosamaria Bitetti</i>	101
Capitolo 4 Telecomunicazioni di <i>Massimiliano Trovato</i>	111
Capitolo 5 Trasporto ferroviario di <i>Ugo Arrigo</i>	125
Capitolo 6 Trasporto aereo di <i>Andrea Giuricin</i>	137
Capitolo 7 Trasporto pubblico Locale di <i>Andrea Giuricin</i>	149
Capitolo 8 Infrastrutture autostradali di <i>Luigi Ceffalo</i>	159

Capitolo 9 Servizi postali di <i>Ugo Arrigo e Andrea Giuricin</i>	169
Capitolo 10 Televisione di <i>Massimiliano Trovato</i>	181
Capitolo 11 Servizi finanziari di <i>Christian Pala e Paolo Pamini</i>	191
Capitolo 12 Ordini professionali di <i>Silvio Boccalatte</i>	217
Capitolo 13 Mercato del lavoro di <i>Fabiana Alias</i>	243
Capitolo 14 Fisco di <i>Piercamillo Falasca e Marco Valerio Lo Prete</i>	249
Capitolo 15 Pubblica amministrazione di <i>Ugo Arrigo e Giacomo Di Foggia</i>	263
Capitolo 16 Mercato dell'arte di <i>Filippo Cavazzoni e Martha Friel</i>	271
Note biografiche	283

Capitolo 16

Mercato dell'arte


di Filippo Cavazzoni e Martha Friel



1. Il mercato dell'arte in una prospettiva globale

Il 2011 è stato, per il mondo dell'arte, un anno sostanzialmente positivo: il valore degli scambi sui mercati primario, secondario e delle aste si è attestato sui 46 miliardi di euro, facendo registrare un aumento del 7% rispetto all'anno precedente (Figura 1).

Figura 1
Valore degli scambi sul mercato mondiale dell'arte, 2002-2011



Fonte: Arts Economics, 2012

Il volume d'affari generato dalle aste ha raggiunto i 9,25 miliardi di euro, con un incremento, dal 2010, di 1,6 miliardi di euro.¹


Nonostante le *performance* europee abbiano senz'altro contribuito alla realizzazione

1. Fonte: Artprice.com.

di tali risultati – il Regno Unito, per esempio, con un fatturato di 1,75 miliardi di euro ha evidenziato una crescita del 24% rispetto all'anno precedente –, è tuttavia sempre più visibile lo spostamento del baricentro del mercato artistico verso Oriente: una trasformazione già in corso negli anni passati ma che, nell'ultimo biennio, ha assunto dimensioni particolarmente evidenti.

Se, infatti, nel 2002 l'Europa e gli Stati Uniti si dividevano la quasi totalità del mercato, nel 2011 la Cina è arrivata a detenere oltre il 40% del fatturato mondiale del mercato delle aste, con un incremento del 49% rispetto all'anno precedente e 774 lotti aggiudicati sopra il milione di dollari (contro i 426 degli Stati Uniti e i 377 del Regno Unito).²

Figura 2
Fatturato delle aste d'arte per paese, 2011



Fonte: Artprice.com

Il caso cinese è macroscopico ma non isolato, poiché altri mercati, tra cui per esempio Singapore e Indonesia, hanno pure registrato tassi di crescita particolarmente dinamici generando livelli di prezzo superiori a qualsiasi altra area del mondo grazie a una schiera crescente di facoltosi collezionisti.

Una nuova geografia del mercato dell'arte si va dunque delineando, accompagnata da una fioritura di nuove fiere, da una sempre maggior diffusione di biennali d'arte e da un progressivo allargamento del raggio di azione di molte importanti gallerie. Il che invita a riflettere sui mutamenti «subiti o cercati dal sistema dell'arte di fronte all'allargamento del suo mercato e rispetto alle richieste culturali e commerciali delle nuove comunità intellettuali ed economiche», e a ragionare sulle prospettive future di un sistema globalizzato dell'arte sia «sul versante della diffusione dell'arte o della sua produzione quantitativa».³

2. Fonte: Artprice.com.

3. Marco Meneguzzo, *Breve storia della globalizzazione in arte (e delle sue conseguenze)*, Monza, Johan&Levi Editore, 2012, p. 11.

Nello stesso tempo diviene fondamentale l'analisi e la comprensione delle dinamiche che regolano il possesso, lo scambio e la circolazione internazionale dei beni d'arte.

Aggiornando quanto già presentato – per la prima volta – nell'edizione 2011 dell'*Indice delle liberalizzazioni*, il presente capitolo intende dunque offrire una panoramica dell'attuale situazione normativa del mercato dell'arte in Italia e valutarne l'apertura e la competitività con particolare riferimento a cinque aspetti principali: l'esistenza di istituti giuridici che limitano la proprietà privata; l'applicazione del diritto di seguito; la presenza di restrizioni all'esportazione di oggetti d'arte; il regime fiscale imposto e l'accesso alle professioni dell'*art dealing*.

Per ciascuno di questi aspetti è stato effettuato un confronto tra la realtà italiana e il Regno Unito. Il Regno Unito è stato scelto come *benchmark* per tre motivi: in primo luogo per il buon grado di apertura del suo mercato dell'arte e, poi, per la sua posizione di preminenza sul mercato dell'arte globale e per le caratteristiche dimensionali e di struttura economico-demografica che lo rendono idoneo a un confronto con la realtà italiana.

Il secondo paragrafo sarà quindi dedicato a una breve descrizione dei singoli indicatori in Italia e nel paese *benchmark* e alle eventuali modifiche normative intervenute nel 2011, il terzo riguarderà invece il nuovo indicatore relativo alle professioni introdotto in questa edizione dell'Indice, mentre il quarto e ultimo paragrafo presenterà i risultati in termini numerici.

2. Gli indicatori e i mutamenti normativi intervenuti sul mercato dell'arte in Italia e nel Regno Unito nel 2011

2.1 Proprietà e circolazione

Pur essendo in parte sovrapponibili, nell'edizione 2011 dell'*Indice delle liberalizzazioni* si è scelto di considerare separatamente le questioni riguardanti le limitazioni imposte all'esercizio dei diritti di proprietà e quelle riguardanti la circolazione delle opere, che subentrano quando il bene artistico rientra nella categoria di "bene culturale".

Il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) impone, a chi possieda beni culturali e opere d'arte, numerosi obblighi conservativi finalizzati alla tutela dei beni stessi. Qualora tali obblighi vengano disattesi, lo Stato può esercitare temporaneamente l'istituto della custodia coattiva. Inoltre, l'autorità pubblica ricopre una posizione "privilegiata" anche in merito all'acquisizione di beni storico-artistici di proprietà privata attraverso strumenti "eccezionali" di intervento quali la prelazione, l'acquisto coattivo e l'esproprio. Al controllo alquanto stringente dello Stato sui beni storico-artistici in possesso ai privati si aggiunge la sostanziale inalienabilità del patrimonio culturale pubblico.

Particolarmente dibattuto è anche l'istituto della "notifica" – ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale di un bene da parte dello Stato che prevede per il possessore:

- l'obbligo di denuncia del trasferimento delle opere per cambio residenza alla competente Soprintendenza;
- l'obbligo di denuncia del trasferimento della proprietà/detenzione alla competente Soprintendenza;
- l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali;

- il divieto di trasferimento all'estero;
- sanzioni per la violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dal *Codice*.

Tali imposizioni e divieti producono pesanti limitazioni sia all'esercizio dei diritti di proprietà sulle opere sia alla loro circolazione e contribuiscono a creare un sistema «particolarmente vincolistico», con quotazioni «deprese artificialmente a causa dell'obbligo di notifica».⁴ Una situazione che sembrerebbe confermata anche dai risultati emersi dall'indagine condotta nel 2012 dall'Area Research del Monte dei Paschi di Siena presso operatori e analisti del mercato dell'arte. Per l'82,4% degli intervistati, infatti, la notifica ha un impatto negativo sul prezzo delle opere di fascia alta: «A prescindere dall'entità di tale svalutazione, è indubbio che il mercato (sia nella componente dei collezionisti che in quella degli studiosi) attribuisce un effetto negativo all'applicazione della "dichiarazione di interesse culturale". Questa percezione diffusa si traduce inevitabilmente in una reale debolezza del mercato dell'arte italiano».⁵ Contestualmente, per l'88,6% dei rispondenti, l'istituto della notifica favorisce la fuoriuscita illegale di opere d'arte.

Così come l'istituto della notifica influenza l'andamento del mercato dell'arte italiano, anche le procedure riguardanti le esportazioni e le importazioni di opere hanno la loro importanza poiché procedure lunghe e complesse pesano negativamente sul settore.

Per far circolare le opere all'estero occorre infatti disporre della necessaria documentazione. La casistica è particolarmente articolata e diversificata e riguarda le esportazioni e le importazioni, tra paesi CEE o extra CEE, di opere aventi più o meno di cinquant'anni. Ad esempio, nel caso di opere aventi meno di cinquant'anni (o di artista vivente) il rilascio dell'attestato di libera circolazione si risolve con una autocertificazione e senza la necessità di dover esibire l'opera presso l'Ufficio esportazione. Obbligo che permane invece per le opere con più di cinquant'anni.

L'Ufficio esportazione ha il compito di produrre una relazione tecnica da inviare al MIBAC esprimendo un proprio parere in merito al rilascio o meno dell'attestato. Il rilascio dell'attestato di libera circolazione avviene non prima di quindici giorni dalla denuncia e non oltre i quaranta giorni. Il Ministero, al momento della richiesta di attestato, può inoltre esercitare il diritto di prelazione oppure dichiarare l'opera di interesse culturale. Per l'esportazione verso paesi extra CEE sono stabilite delle soglie di prezzo, oltre le quali, in aggiunta all'attestato di libera circolazione, occorre richiedere anche la licenza comunitaria.

Come appare evidente, la necessità di presentare fisicamente il bene presso l'ufficio succitato e i quaranta giorni per completare l'iter sono elementi di appesantimento burocratico per ciò che riguarda la compravendita di opere d'arte, soprattutto in piazze particolarmente frequentate da acquirenti stranieri (si pensi per esempio al turismo, alle città d'arte e alle fiere). In aggiunta, tale procedura potrebbe risolversi con la dichiara-

4. Francesco Forte - Michela Mantovani, *Manuale di economia e politica dei beni culturali*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 629-630.

5. Monte dei Paschi di Siena, Area Research, Presentazione dei risultati dalla seconda indagine "Gli impatti economici della notifica nel mercato dell'arte italiano", Università IULM, Milano, 18 luglio 2012, p. 10, <http://www.mps.it/NR/rdonlyres/C681B6CC-720D-4311-8EEE-B283F2CF787B/0/NOTIFICA2012.pdf>.

zione di interesse culturale e pertanto con l'impossibilità di ottenere l'attestato di libera circolazione.

Nel Regno Unito l'operato dei soggetti preposti a concedere le licenze è di pubblico dominio attraverso la diffusione di report annuali; le procedure e i criteri adottati per la concessione dei nulla osta sono anch'essi pubblicati e facilmente accessibili e, nel caso in cui vengano ravvisate caratteristiche di "eccezionalità" dell'opera,⁶ trascorso senza esito un periodo di tempo variabile tra i 2 e i 6 mesi durante il quale soggetti pubblici e privati nazionali possono proporre un'offerta per l'acquisto del bene evitando così la sua uscita dal territorio nazionale, l'opera può poi essere liberamente esportata (e venduta).

Nel corso del 2011 il *Codice dei beni culturali* non ha subito modifiche per ciò che riguarda i beni mobili. Sono però intervenuti alcuni cambiamenti sui beni immobili che hanno determinato una disparità di trattamento fra questi e i beni mobili. Fino alla recente variazione del *Codice*, avvenuta con decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, rimanevano escluse dalle disposizioni presenti nel testo unico le opere (mobili o immobili) di autore vivente o la cui esecuzione non risalisse ad oltre cinquant'anni. Con la modifica attuata al *Codice*, i cinquant'anni sono diventati settanta per i beni appartenenti alle amministrazioni pubbliche o alle persone giuridiche private senza scopo di lucro (sotto questo profilo alle prime assimilate).

2.2 Diritto d'autore

Nel mercato dell'arte il diritto d'autore prende la forma del "diritto di seguito", il quale stabilisce che all'artista (o ai suoi eredi, per settanta anni dalla sua morte) spetti un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera.

In Italia il diritto di seguito (DDS) è stato introdotto con decreto legislativo n. 118 del 13 febbraio 2006, in recepimento della direttiva dell'Unione Europea 2001/84/CE sul *Diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive rivendite dell'originale*. Fino all'1 gennaio 2012 alcuni paesi membri dell'UE hanno goduto di una deroga, che ha consentito loro di corrispondere il diritto di seguito unicamente agli artisti viventi. Tra questi il Regno Unito, paese che, nel 2011, deteneva il 59% del mercato dell'arte europeo relativo a opere di artisti deceduti e il 22% a livello mondiale dei lotti venduti all'asta per oltre € 50.000.⁷

La Commissione Europea ha prodotto, sul finire del 2011, un rapporto sullo stato di applicazione e sugli effetti della direttiva sul DDS.⁸ All'interno dei paesi UE, la vendita di opere soggette al diritto di seguito ha rappresentato il 50% del valore totale delle vendite in asta del 2010, mentre negli USA ha totalizzato il 35%, in Svizzera il 25% e il

6. Gli *expert adviser* possono infatti bloccare temporaneamente la richiesta di esportazione quando ritengono che l'oggetto esaminato sia conforme ai cosiddetti "Waverley Criteria", ossia possieda una o più delle seguenti caratteristiche: il bene è così strettamente legato alla storia e alla vita della nazione che la sua esportazione sarebbe considerata una grave perdita; il bene è di una evidente importanza estetica; il bene è di grande significato per fini di studio da un punto di vista storico, artistico o culturale.

7. The British Art Market Federation, *Response by The British Art Market Federation to the European Commission's Consultation on the Implementation and Effect of the Resale Right Directive*, http://www.lapada.org/public/BAMF_Response_to_EC_Consultation.pdf.

8. Commissione Europea, *Report on the Implementation and Effect of the Resale Right Directive (2001/84/EC)*, Bruxelles, 14 dicembre 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/resale/report_en.pdf.

3% nel resto del mondo.

Il rapporto della Commissione afferma che non vi sono evidenze chiare di un collegamento fra l'armonizzazione delle disposizioni in materia di diritto di seguito e la perdita di una piccola quota di mercato dell'UE sul mercato globale per ciò che riguarda l'arte moderna e contemporanea. Le variabili che influenzano gli scambi sono molte: dal sistema di tassazione ai cambiamenti dei gusti, dalla percezione degli investimenti in arte all'andamento dell'economie dei singoli paesi.

Sebbene la Commissione Europea arrivi pertanto a non riconoscere la presenza di evidenti effetti negativi del *droit de suite*, gli economisti che ne hanno analizzato le conseguenze economiche hanno generalmente raggiunto la conclusione che si tratti di uno strumento inefficiente.⁹

La critica che più comunemente viene avanzata dagli analisti di settore è quella che parte dal presupposto che il diritto di seguito funzioni come una tassa sui futuri aumenti di prezzo delle opere. Per questo, il primo compratore di un'opera d'arte considera anche tale aspetto, che si riflette nella sua disponibilità a pagare l'artista. Si tratta di una sorta di "penalità", che pesa negativamente sul guadagno dei giovani artisti.¹⁰

Anche alcuni paesi hanno contestato la normativa sul diritto di seguito e in particolare il Regno Unito ha segnalato, attraverso la British Art Market Federation, gli effetti di diversione degli scambi in corso all'interno dell'Unione Europea dovuti all'applicazione del DDS. Il Regno Unito ha inoltre evidenziato il rischio che, in mancanza di accordi internazionali sul diritto di seguito, tali effetti possano estendersi anche ai rapporti tra UE e mercati extra UE minando così la competitività dell'Europa sul mercato dell'arte.¹¹

Altri delicati aspetti del DDS riguardano poi le modalità di pagamento e di riscossione dei diritti. Nello studio della Commissione prima richiamato si afferma che, all'interno dei paesi UE, i costi amministrativi sostenuti dai soggetti economici operanti nel mercato arrivano a 50 euro per transazione. Al tempo stesso, le provvigioni chieste dalle società di intermediazione del diritto d'autore (*collecting societies*) variano all'interno dei paesi UE da una aliquota minima del 10% a una massima del 20% della *royalty* spettante agli artisti o agli eredi. In Gran Bretagna, per esempio, le provvigioni sono in media pari al 15% della quota riscossa mentre in Italia, fino al 2010, raggiungevano il 22%.¹²

Proprio sul tema della riscossione del *droit de suite* è però da registrare l'unica novità realizzatasi in Italia nel 2011: l'aliquota della provvigione riscossa dalla SIAE è infatti scesa dal 22% al 20%, attestandosi comunque sempre sul costo massimo applicato all'interno degli Stati membri.

Come scritto nella precedente edizione dell'Indice, il sistema di riscossione del diritto di seguito in Italia è esercitato da un monopolio legale rappresentato dalla SIAE

9. Victor Ginsburgh, "The Economic Consequences of Droit de Suite in the European Union", *Economic Analysis & Policy*, vol. 35, 2000, p. 62.

10. Ruth Towse, *A Textbook of Cultural Economics*, New York, Cambridge University Press, 2010, p. 364.

11. The British Art Market Federation, *Response by The British Art Market Federation to the European Commission's Consultation on the Implementation and Effect of the Resale Right Directive*.

12. Sulle modalità di riscossione del diritto di seguito a livello europeo si veda Diego Menegon, "Diritto di seguito. Liberalizzare i servizi di intermediazione per sostenere l'arte", Istituto Bruno Leoni, *Focus* n. 180, 30 gennaio 2011, http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_180_Menegon.pdf.

(Società Italiana degli Autori ed Editori) mentre in altri paesi, tra cui il Regno Unito, esistono una pluralità di soggetti preposti a incassare e ridistribuire i diritti.¹³

Al 22 febbraio 2012 la SIAE aveva incassato per il diritto di seguito circa 25 milioni di euro e ne aveva distribuiti agli artisti viventi e agli eredi circa 15 milioni.¹⁴ Molto elevato è il numero dei soggetti che non hanno ancora rivendicato il compenso a loro spettante: si tratta di oltre 1700 artisti o eredi.¹⁵

2.3 Regime fiscale

A livello europeo l'aliquota standard riguardante l'imposta sul valore aggiunto sull'arte varia dal 15% al 25%. L'IVA si applica:

- alle cessioni di opere da parte di un soggetto passivo;
- agli acquisti intracomunitari in uno Stato membro di oggetti d'arte provenienti da un altro Stato membro;
- alle importazioni di beni provenienti dall'esterno dell'UE.

In Italia, la legge n. 148 del 14 settembre 2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, ha, tra l'altro, stabilito l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21%. Si tratta di un ulteriore inasprimento dell'imposizione indiretta, che già era tra le più elevate nei paesi europei. Le aliquote IVA applicate in Italia sono così ora del 21% per le cessioni effettuate da antiquari e gallerie d'arte e del 10% se la cessione è effettuata direttamente dall'artista o dai suoi eredi. Mentre l'importazione da paesi extraeuropei è soggetta all'aliquota del 10%.

Va detto che l'Unione Europea sta attuando una operazione per armonizzare verso l'alto l'IVA sull'arte nei paesi membri, livellandola a quella ordinaria. Operazione non priva di difficoltà e polemiche: basti pensare alle reazioni scatenatesi in Germania nei primi mesi del 2012 in seguito all'ultimatum dell'UE per l'innalzamento dell'IVA sull'arte dal 7% al 19%. Il Regno Unito ha invece già modificato la propria aliquota a gennaio 2011, portandola dal 17,5% al 20%.

Occorre infine ricordare come, al pari di altri ordinamenti, anche in Italia è previsto un regime speciale d'imposta denominato "regime del margine": l'aliquota IVA si applica non sul prezzo pieno ma sul guadagno lordo realizzato sulla specifica vendita.

3. Un nuovo indicatore: la regolamentazione delle professioni

Per avere un quadro completo della normativa riguardante il mercato dell'arte si è ritenuto opportuno aggiungere, agli indicatori sopra descritti e già presenti nell'edizione 2011 dell'Indice, un quinto indicatore.

Se, infatti, le norme riguardanti i diritti di proprietà, la circolazione, il regime fiscale e il diritto d'autore determinano, con "pesi" differenti, il grado di apertura del mercato,

13. Sul sistema monopolistico italiano e sulle inefficienze della SIAE si veda Diego Menegon, "L'intermediazione dei diritti d'autore. Perché il monopolio è costoso e inefficiente", Istituto Bruno Leoni, *Briefing Paper* n. 89, 19 luglio 2010, http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_89_SIAE.pdf.

14. Marilena Pirrelli, "Dalla SIAE invito a regolarizzarsi", *Il Sole 24 Ore*, 25 febbraio 2012, <http://www.arteconomy24.ilsole24ore.com/art/approfondimenti/2012-02-25/dalla-siae-invito-regolarizzarsi-074418.php>.

15. http://www.siae.it/OlafDDS_Autori.asp?click_level=3400.0500.0600.

non può essere dimenticato che anche la regolamentazione delle professioni dell'*art dealing* influisce sulla sua struttura e sul suo funzionamento.

I soggetti attivi nel mercato dell'arte sono numerosi, ognuno con specifiche mansioni. Si va dall'artista al gallerista, dall'antiquario alla casa d'aste, dall'*art advisor* al critico. Il nuovo indicatore prende però in esame solamente i tre principali operatori economici del settore: galleristi, antiquari e case d'asta, ossia quei soggetti che, agendo in proprio o per conto terzi in virtù di un contratto di commissione, esercitano attività di compravendita di oggetti d'arte e d'antiquariato.

Si tratta di soggetti diversi tra loro e che, almeno in teoria, agiscono in modo differente sul mercato, esercitando attività di commercio – è il caso di galleristi e antiquari – o di intermediazione, come avviene per le case d'asta. In realtà tali ruoli vanno oggi sfumando: le case d'asta stanno progressivamente invadendo il campo dei mercanti trasformando il proprio *modus operandi* con attitudini più commerciali e, nel 2010, per le due principali case d'asta, Sotheby's e Christie's, le vendite private hanno rappresentato circa il 10% del totale.¹⁶

Per quanto riguarda l'esercizio di tali professioni, in Italia come nella maggior parte dei paesi europei,¹⁷ Regno Unito compreso, l'accesso è libero, non occorrono licenze e non vi sono albi od ordini a cui doversi iscrivere.

In Italia, per l'apertura degli esercizi – gallerie d'arte o botteghe antiquarie – la normativa di riferimento è quella generale del commercio (decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998). Si tratta infatti di esercizi commerciali specializzati nella esposizione e nella vendita di opere di pittura, scultura, grafica e minerali con valore storico-artistico. Come per qualsiasi esercizio commerciale non alimentare, occorre ottenere dall'ufficio dell'entrate il numero di partita IVA e iscriversi al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio. Per l'apertura dell'attività di vendita al pubblico la normativa prescrive un iter differente in base alle dimensioni dell'esercizio: nel caso di esercizi di vicinato (superficie di vendita non superiore a 250 mq) è sufficiente una comunicazione di "inizio attività" da inviare trenta giorni prima al Comune competente; nel caso di strutture di dimensioni più ampie, per l'avvio dell'attività occorre essere muniti di autorizzazione comunale (il Comune ha novanta giorni di tempo per valutare la richiesta).

Il *Codice dei beni culturali* stabilisce poi altre norme specifiche riguardanti il commercio di beni di interesse storico-artistico (elencati nell'allegato A del *Codice* medesimo). Coloro che esercitano la compravendita di tali beni devono infatti annotare le operazioni eseguite in un apposito registro descrivendo dettagliatamente le caratteristiche degli oggetti venduti. Il soprintendente può effettuare verifiche e ispezioni affinché tale obbligo venga rispettato. Infine, chiunque eserciti «l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime» (art. 64).

16. Georgina Adam, "Auctions&Dealers", *Il Giornale dell'Arte*, anno XXIX, n. 309, maggio 2011.

17. Un caso interessante è la Francia che si è recentemente dotata (febbraio 2012) di un codice etico nazionale che regola le vendite pubbliche all'asta.

Anche nel Regno Unito non sussiste l'obbligo di ottenere licenze particolari per il commercio di beni d'arte e d'antiquariato, esistono tuttavia alcune eccezioni relative per esempio ai locali adibiti alla vendita attraverso aste competitive per le quali è previsto il rilascio di permessi speciali di competenza territoriale.¹⁸ Nonostante la sostanziale inesistenza di limiti nell'accesso alle professioni dell'*art dealing*, vi sono alcune associazioni di categoria e federazioni che autonomamente si dotano di codici etici e di condotta.

Nel Regno Unito, realtà assai più complessa in termini numerici di quella italiana – il settore dell'arte e dell'antiquariato britannico è composto complessivamente di circa 8.900 imprese –, opera la potente British Art Market Federation (BAMF), nata nel 1996 e principale interlocutore delle istituzioni per le questioni concernenti la regolamentazione e gli interessi del mercato dell'arte. La BAMF comprende le più importanti organizzazioni settoriali quali The Association of Art & Antiques Dealers (LAPADA), che rappresenta oltre 600 imprese; The British Antique Dealers' Association (BADA), con 388 membri, e la Society of London Art Dealers (SLAD), con 125 imprese associate. La Federazione rappresenta poi anche numerose organizzazioni specializzate di rivenditori, quali l'ABA – Antiquarian Booksellers Association (230 membri).

In Italia, invece, occorre ricordare in particolare la Federazione Italiana Mercanti d'Arte (FIMA), costituitasi nel 1958, che include una ventina di associazioni e aderisce a Confcommercio, e l'Associazione Nazionale Case d'Asta (ANCA).

4. Quanto è aperto il mercato italiano

Nel 2012 il grado di apertura del mercato dell'arte in Italia ottiene un punteggio del 58% rispetto al paese *benchmark*, ossia il Regno Unito. Si riportano di seguito le valutazioni sui singoli indicatori, sui quali, a eccezione delle professioni, l'Italia dimostra di trovarsi in una condizione normativa che penalizza l'andamento del mercato.

- 1) *Proprietà* – 40%. Come già richiamato in precedenza, si è scelto di valutare separatamente le questioni riguardanti le limitazioni imposte all'esercizio dei diritti di proprietà e alla circolazione delle opere, nonostante questi due aspetti siano in parte sovrapponibili.

L'indicatore relativo alle questioni proprietarie a sua volta si compone di due sotto indicatori: il primo, più importante (con peso 80%), legato all'esercizio dei diritti di proprietà privata su un oggetto d'arte e sul valore del quale pesano fortemente gli obblighi conservativi imposti dallo Stato e istituti quali la prelazione o l'acquisto coattivo; l'altro, pur rilevante ma che incide meno sul dinamismo del mercato dell'arte, identificabile nell'alienazione dei beni di proprietà dello Stato, opzione non data nell'ordinamento italiano ma presente in altri paesi tra cui il Regno Unito.

- 2) *Circolazione* – 35%. Tale indicatore si riferisce ai limiti imposti alla circolazione di opere d'arte sia all'interno del territorio nazionale sia oltreconfine. Nella gran parte dei paesi, per esportare in via temporanea o definitiva opere e oggetti d'arte è necessario ottenere licenze o nulla osta. In Italia sulla concessione di tali licenze gravano i tempi lunghi (40 giorni) e i criteri discrezionali utilizzati per la valutazione delle istanze da parte dell'ufficio esportazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Inoltre il rifiuto della concessione della licenza comporta l'avvio delle procedure per la di-

18. Fonte: <http://online.businesslink.gov.uk>.

chiarazione di interesse culturale del bene oggetto della richiesta. Nel Regno Unito i criteri adottati per la valutazione dell'opera sono codificati e di pubblico dominio. Inoltre, qualora vengano ravvisate nell'opera caratteristiche di eccezionalità, la non concessione della licenza di esportazione ha carattere solamente temporaneo.

- 3) *Diritto di seguito – 50%*. Il diritto di seguito è stato introdotto in attuazione della direttiva europea 2001/84/CE, tuttavia le regole di applicazione hanno seguito modalità diverse da paese a paese. Fino a tutto l'anno 2011, nel Regno Unito, l'*Artist's Resale Right* è stato corrisposto unicamente agli artisti viventi di nazionalità britannica o dell'Unione Europea mentre in Italia il DDS viene applicato per un periodo di 70 anni dopo la scomparsa dell'autore a beneficio degli eredi, qualsiasi sia la loro nazionalità. Inoltre, in UK, il prezzo di vendita minimo, al netto dell'imposta, sul quale si applica il diritto è di 1.000 euro contro i 3.000 dell'Italia.

Anche nelle modalità di raccolta e distribuzione dei diritti esistono diversità tra sistema italiano e britannico: in Italia vige il monopolio legale della SIAE, nel Regno Unito ci troviamo di fronte a un sistema più concorrenziale di *collecting societies*. Dal 2011 si è però attenuata la distanza tra i due paesi in termini di provvigioni corrisposte agli enti gestori del DDS poiché in Italia, dall'aprile 2011, la SIAE percepisce il 20% (contro il 22% del 2010) e le società di riscossione britanniche, in media, il 15%.

- 4) *Fiscalità – 70%*. Le imposte applicate agli scambi costituiscono evidentemente un fattore chiave in ogni mercato, compreso quello artistico. Da un confronto sulle aliquote imposte nel Regno Unito e in Italia è evidente come fino al 2010 quest'ultima fosse particolarmente svantaggiata anche sul fronte fiscale con un'aliquota del 20% sulle compravendite di opere d'arte contro quella britannica al 17,5%, e con imposte del 10% sulle importazioni da paesi extra UE (pari invece al 5% nel Regno Unito).

A partire dal gennaio 2011 tale divario è andato però attenuandosi, pur con l'innalzamento dell'IVA italiana al 21%, poiché l'aliquota britannica è stata portata al 20%. L'aumento di questo indicatore rispetto all'Indice 2011 (dal 60% al 70%) è pertanto dovuto a un peggioramento della situazione nel Regno Unito piuttosto che a un miglioramento italiano.

- 5) *Professioni – 100%*. L'indicatore concernente le barriere all'ingresso alle professioni del commercio e dell'intermediazione di oggetti d'arte mostra una sostanziale parità di condizioni tra Italia e Regno Unito. Si tratta di due sistemi "aperti" dove per esercitare la professione di gallerista o di antiquario non vi è bisogno di ottenere licenze o di essere iscritti ad albi. L'accesso alle professioni rappresenta pertanto, in Italia, il profilo legato al mercato dell'arte con le minori criticità normative.

Con l'aggiunta del nuovo indicatore si è reso necessario ricalcolare l'Indice anche per

Mercato dell'arte

gli anni dal 2007 al 2011. Prendendo in considerazione il parametro delle professioni, con un punteggio sempre del 100% dal 2007 in poi, l'Indice complessivo del mercato dell'arte per gli anni 2007 e 2008 si attesta al 55% mentre, per gli anni dal 2009 al 2011, raggiunge il 56%. Nel 2012, come abbiamo appena visto, vi è un ulteriore piccolo incremento che porta il dato al 58%. Questi lievi aumenti sono il risultato, nel primo caso, di un *drafting* normativo che ha reso più chiare le procedure in merito all'esportazione di opere d'arte dall'Italia, mentre nel secondo caso di un peggioramento del regime fiscale britannico.

Tabella 1 Indice di liberalizzazione 2012					
Indicatore	Peso (%)	Sottoindicatori	Peso (%)	Punteggio parziale (%)	Punteggio (%)
Proprietà	10	Esercizio dei diritti di proprietà	80	50	40
		Alienabilità beni dello Stato	20	0	
Circolazione	35	"Notifica"	80	35	35
		Procedure di esportazione	20	35	
Diritto di seguito	15	Modalità di applicazione	70	60	50
		Modalità di gestione	30	27	
Fiscalità	20				70
Professioni	20				100
Valutazione complessiva					58